



# MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE

2° REPARTO - 3<sup>^</sup> DIVISIONE

6° REPARTO - 16<sup>^</sup> DIVISIONE

Tel. 06.47355272 - FAX 47466666

Viale dell'Università, 4 - 00185 ROMA

Prot.

*c/3  
9/16* } 18566

Roma, 13 MAR. 2003

## ELENCO DEGLI INDIRIZZI IN ALLEGATO

**Oggetto:** Collocamento a riposo del personale civile femminile.

Al fine di chiarire eventuali dubbi interpretativi in relazione all'età prevista per il collocamento a riposo del personale civile di sesso femminile, si fa presente che l'art. 2, comma 21 della legge 8/8/1995, n. 335 "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare" ha disposto che "con effetto dall'1/1/1996, le lavoratrici iscritte alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti al compimento del sessantesimo anno di età, possono conseguire il trattamento pensionistico secondo le regole previste dai singoli ordinamenti di appartenenza per il pensionamento di vecchiaia ovvero per il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età".

Da quanto sopra deriva il superamento della previgente distinzione tra dipendenti appartenenti alle ex categorie delle "operaie" - per le quali era già riconosciuto il limite di età dei 60 anni - e dipendenti appartenenti alle ex categorie delle impiegate - per le quali ultime, invece, l'età per il collocamento a riposo era fissata in 65 anni.

Resta ferma, peraltro, in applicazione della legge 9/12/1977, n. 903 "Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro", la facoltà, riconosciuta a tutto il personale civile femminile, di presentare all'ente di servizio, almeno tre mesi prima del compimento del sessantesimo anno di età, apposita domanda per continuare a prestare servizio fino al sessantacinquesimo anno di età.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dir. Gen. Dr. Carlo LUCIDI

*Lucidi*